Ministero dell'Istruzione e del Merito
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO**
Codice fiscale 80126490152 – Cod. Mecc. MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V
Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.edu.it

# REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI

Criteri e limiti per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e disciplina di raccordo con gli incarichi individuali a esperti esterni

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2026

Delibera n. 160 del 12 novembre 2026 | Sostituisce il regolamento approvato con delibera n. 105 del 23 novembre 2023

## Premesse normative

Il Consiglio d'Istituto, visti il D.P.R. 275/1999; il D.Lgs. 165/2001; il D.I. 129/2018, in particolare gli artt. 43–48; il D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dalle successive disposizioni vigenti; la L. 136/2010; il D.Lgs. 33/2013; il Regolamento (UE) 2016/679; il D.Lgs. 81/2008; considerate le esigenze di efficacia, tempestività, trasparenza e qualità degli acquisti scolastici, adotta il seguente regolamento.

## Art. 1 – Oggetto, ambito e gerarchia delle fonti

1. Il regolamento disciplina i criteri e i limiti dell'attività negoziale del Dirigente scolastico per lavori, servizi e forniture, nel rispetto del D.I. 129/2018 e del Codice dei contratti pubblici.

2. Le norme imperative, le disposizioni speciali dei finanziamenti e le soglie di legge vigenti prevalgono sulle presenti disposizioni. I richiami normativi si intendono riferiti ai testi pro tempore vigenti.

3. Sono esclusi dall'applicazione diretta delle procedure di appalto gli incarichi individuali di lavoro autonomo, disciplinati dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018: ad essi si applica l'art. 19 del presente regolamento, fermo restando un eventuale regolamento specifico.

## Art. 2 – Principi e divieto di frazionamento artificioso

1. L'attività negoziale rispetta i principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede, tutela dell'affidamento, concorrenza, imparzialità, proporzionalità, trasparenza e rotazione nei casi previsti.

2. Il valore stimato dell'affidamento è calcolato al netto dell'IVA, considerando opzioni, rinnovi e prestazioni omogenee secondo l'art. 14 del Codice; è vietato il frazionamento artificioso per eludere soglie, obblighi o procedure.

3. Le scelte devono essere coerenti con PTOF, Programma annuale, vincoli delle fonti di finanziamento e principi di sostenibilità e inclusione, ove pertinenti.

**Art. 3 – Competenze del Consiglio d'Istituto e autonomia del Dirigente**

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, determina con il presente regolamento i criteri e i limiti dell'attività negoziale del Dirigente per gli affidamenti di importo superiore a € 10.000.

2. Nel rispetto delle soglie, delle condizioni e degli obblighi del Codice, il Dirigente è autorizzato a ricorrere autonomamente all'affidamento diretto per lavori inferiori a € 150.000 e per servizi e forniture inferiori a € 140.000, anche senza preventiva consultazione di più operatori.

3. Il Consiglio conserva le competenze inderogabili di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2, del D.I. 129/2018, tra cui la determinazione dei criteri per gli incarichi a esperti esterni, nonché quelle in materia di Programma annuale e relative variazioni.

4. Il singolo affidamento conforme al presente regolamento non richiede un'ulteriore delibera del Consiglio, salvo diversa disposizione normativa o specifica condizione deliberata e legittima.

**Art. 4 – Ruoli e responsabilità**

1. Il Dirigente scolastico esercita i poteri negoziali e individua il responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice, nel rispetto dei requisiti applicabili.

2. Il DSGA cura l'istruttoria amministrativo-contabile e gli adempimenti di competenza secondo le direttive del Dirigente; eventuali deleghe sono formalizzate nei limiti di legge.

3. Sono verificate l'assenza di conflitti d'interesse e le dichiarazioni prescritte per i soggetti coinvolti nella procedura.

**Art. 5 – Programmazione, fabbisogni e copertura finanziaria**

1. Gli acquisti sono preceduti dalla definizione del fabbisogno, dalla stima del valore e dalla verifica di copertura nel Programma annuale; si applicano gli obblighi di programmazione di cui all'art. 37 del Codice ove ricorrano le relative soglie e condizioni.

2. La programmazione didattica e l'approvazione del PTOF non sostituiscono gli atti di affidamento né gli accertamenti contabili.

3. Il ricorso a fondi vincolati richiede la verifica delle spese ammissibili, dei termini e delle specifiche condizioni imposte dall'ente finanziatore.

**Art. 6 – Soglie e procedure**

1. **Per lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000 si può procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice.**

2. Per importi pari o superiori alle soglie dell'affidamento diretto si applicano le procedure negoziate o ordinarie previste dal Codice, tenendo conto delle soglie europee e delle condizioni vigenti.

3. La scelta di procedure ordinarie, quando ammessa, è motivata secondo i principi del Codice; non è introdotto un obbligo generalizzato di confronto di tre o più preventivi per gli affidamenti diretti.

4. Per gli acquisti sotto € 5.000 trovano applicazione le semplificazioni specifiche previste dalla normativa, senza che tale cifra costituisca il limite dell'affidamento diretto.

**Art. 7 – Decisione di contrarre e affidamento diretto**

1. Prima dell'affidamento il Dirigente adotta la decisione prevista dall'art. 17, comma 2, del Codice, indicando almeno oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta, requisiti generali e, se necessari, requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari.

2. La decisione individua altresì il RUP, la copertura, il CIG ove prescritto, le condizioni essenziali di esecuzione e gli adempimenti di pubblicità.

3. La scelta può fondarsi su esperienza documentata, curricula, referenze, precedenti prestazioni, proposta progettuale e adeguatezza al fabbisogno; la conoscenza personale del soggetto non sostituisce la motivazione documentata.

4. La congruità del corrispettivo è valutata con elementi proporzionati all'importo e alla natura del servizio, quali listini, prezzi storici, cataloghi, preventivi o caratteristiche qualitative della prestazione; la consultazione di più operatori resta facoltativa nei casi consentiti.

**Art. 8 – Principio di rotazione**

1. Si applica l'art. 49 del Codice. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000 è consentita la deroga alla rotazione ai sensi del comma 6.

2. Negli altri casi il riaffidamento al contraente uscente nello stesso settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi è ammesso solo nei casi e con la motivazione previsti dalla legge; non basta la mera soddisfazione per il precedente servizio.

3. La stazione appaltante documenta, quando pertinente, la fascia di valore, il settore e le ragioni dell'eventuale deroga.

**Art. 9 – Requisiti e controlli**

1. Gli operatori devono possedere i requisiti generali e gli eventuali requisiti speciali prescritti, oltre a documentate esperienze pregresse idonee alla prestazione.

2. Per affidamenti diretti inferiori a € 40.000 si applica il regime delle dichiarazioni sostitutive e dei controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 52 del Codice; le modalità del campionamento sono disciplinate da apposito atto organizzativo e non escludono verifiche ulteriori quando necessarie.

3. Per gli affidamenti pari o superiori a € 40.000 si svolgono le verifiche richieste prima dell'efficacia dell'affidamento, secondo le disposizioni vigenti e mediante i sistemi disponibili.

4. In caso di esito negativo delle verifiche si applicano le conseguenze previste dalla normativa e dagli atti contrattuali.

**Art. 10 – Digitalizzazione, piattaforme e CIG**

1. Le procedure sono gestite attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili con la BDNCP, nei casi e secondo le modalità prescritte dalla normativa ANAC vigente.

2. Il CIG è acquisito quando prescritto e secondo le procedure vigenti; non si assume che l'importo modesto esoneri automaticamente dagli obblighi digitali o di tracciabilità.

3. Sono rispettati gli obblighi di utilizzo delle convenzioni e degli strumenti di acquisto Consip/MEPA nei casi previsti dalla legge, distinguendo obblighi da mere facoltà.

4. Le deroghe operative temporanee eventualmente previste da ANAC si applicano solo per il periodo e alle condizioni della relativa disciplina.

**Art. 11 – Servizi educativi, artistici e formativi**

1. Per laboratori teatrali, musicali, linguistici, sportivi, digitali e altri servizi educativi acquistati da operatori economici, l'Istituto applica il Codice dei contratti pubblici quando ricorrono i presupposti dell'appalto di servizi.

2. La motivazione della scelta può valorizzare progetto pedagogico, esperienza nelle scuole, qualificazione degli operatori, inclusività, continuità didattica e qualità metodologica, oltre al prezzo.

3. Prima dell'affidamento si definiscono prestazioni, destinatari, calendario, numero di ore, personale impiegato, modalità di sostituzione, sicurezza, protezione dei dati, verifica dell'esecuzione e corrispettivo complessivo.

4. L'eventuale natura associativa o non lucrativa del contraente non comporta automaticamente l'esclusione dal Codice dei contratti.

**Art. 12 – Stipulazione e contenuto del contratto**

1. La stipulazione avviene nelle forme ammesse dall'art. 18 del Codice e dalla disciplina vigente, inclusa la corrispondenza secondo l'uso commerciale nei casi consentiti.

2. Il contratto disciplina oggetto, durata, corrispettivo, fatturazione, pagamento, obblighi di tracciabilità, verifiche, responsabilità, sicurezza, privacy, recesso e risoluzione, secondo pertinenza.

3. Sono valutate le clausole sociali, la revisione prezzi, le garanzie e le altre previsioni obbligatorie in relazione alla tipologia e al valore dell'affidamento; eventuali deroghe devono essere consentite e motivate.

**Art. 13 – Sicurezza e tutela dei minori**

1. Prima dell'esecuzione sono valutati gli obblighi di sicurezza, i rischi interferenziali e la necessità del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, senza esenzioni automatiche per tutti i servizi formativi.

2. Per le attività con minori si verificano gli adempimenti applicabili alla tipologia di rapporto e di mansioni, comprese le disposizioni in materia di tutela dei minori, vigilanza, accesso ai locali e trattamento dei dati personali.

3. Le prestazioni degli esperti non trasferiscono all'affidatario le responsabilità di vigilanza scolastica che restano in capo ai soggetti competenti.

**Art. 14 – Tracciabilità e pagamenti**

1. Sono rispettati gli obblighi di tracciabilità finanziaria della L. 136/2010, quando applicabili, e quelli di fatturazione elettronica, regolarità contributiva e fiscale secondo il regime del contraente.

2. Il pagamento avviene dopo la verifica della regolare esecuzione e l'acquisizione della documentazione necessaria, nei termini previsti dalla normativa e dal contratto.

3. Non è ammesso corrispondere importi ulteriori rispetto a quelli contrattualizzati, salvo modifiche legittime e formalizzate.

**Art. 15 – Esecuzione, modifiche e verifica**

1. Il RUP, e ove nominato il direttore dell'esecuzione, controlla la conformità della prestazione alle condizioni pattuite.

2. Modifiche, proroghe, opzioni, rinnovi e varianti sono consentiti esclusivamente nei casi previsti dal Codice e devono essere motivati, formalizzati e coperti finanziariamente.

3. È vietato utilizzare proroghe o affidamenti successivi per aggirare le procedure di scelta del contraente.

**Art. 16 – Trasparenza, pubblicità e accesso**

1. L'Istituto assolve gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 36/2023, dal D.Lgs. 33/2013 e dalle deliberazioni ANAC vigenti, anche tramite collegamento alla BDNCP quando prescritto.

2. Gli atti sono pubblicati nelle sezioni pertinenti del sito istituzionale, nel rispetto dei limiti alla diffusione dei dati personali.

3. Sono garantiti accesso documentale, civico e civico generalizzato secondo la normativa applicabile e i limiti di riservatezza.

**Art. 17 – Forniture, lavori e procedure speciali**

1. Per lavori e forniture si applicano le pertinenti disposizioni del Codice, comprese le prescrizioni tecniche, le verifiche e gli eventuali obblighi di qualificazione.

2. Per affidamenti finanziati da PNRR, PN, fondi europei o altri finanziamenti vincolati, le norme e le istruzioni speciali prevalgono nei limiti di legge; la scuola conserva documentazione idonea ai controlli e alla rendicontazione.

3. Le procedure riservate o speciali sono utilizzate soltanto se ne ricorrono effettivamente i presupposti normativi.

**Art. 18 – Rendicontazione al Consiglio d'Istituto**

1. Il Dirigente informa periodicamente il Consiglio, in forma aggregata, sull'attività negoziale e sui principali affidamenti, anche nell'ambito delle ordinarie comunicazioni di gestione e rendicontazione.

2. La rendicontazione non costituisce autorizzazione preventiva aggiuntiva per affidamenti già ricompresi nei criteri e limiti stabiliti dal presente regolamento.

**Art. 19 – Distinzione dagli incarichi individuali a esperti**

1. Il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a persone fisiche per prestazioni temporanee e altamente qualificate segue l'art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.Lgs. 165/2001, il D.I. 129/2018 e i criteri specifici deliberati dal Consiglio d'Istituto.

2. Per tali incarichi occorre verificare preventivamente il fabbisogno e l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne, determinare oggetto, durata e compenso e rispettare le procedure comparative e le eccezioni consentite dalla legge e dal regolamento specifico.

3. La titolarità di partita IVA non determina da sola la qualificazione dell'operazione come appalto di servizi; la distinzione dipende dalla sostanza del rapporto e dalle modalità di organizzazione ed esecuzione.

4. Il presente regolamento non introduce deroghe automatiche agli obblighi di selezione degli esperti individuali. Si raccomanda l'adozione o la revisione separata dei criteri di cui all'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018.

**Art. 20 – Disposizioni transitorie, rinvio ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con delibera n. 105 del 23 novembre 2023, per le procedure avviate successivamente alla sua efficacia.

2. Le procedure già avviate continuano a essere disciplinate dalle disposizioni applicabili al momento del loro avvio, fatti salvi gli effetti di norme imperative sopravvenute.

3. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio d'istituto nella seduta del 12 novembre 2026.

4. Le norme imperative sopravvenute trovano immediata applicazione; il testo è sottoposto a revisione quando necessaria per coerenza normativa o organizzativa.